

Federazione Italiana Sport Invernali

Via Piranesi n. 46 - 20137 MILANO, Italia

DELIBERA N. 439

Deliberazione adottata dal Consiglio Federale della FISJ nella riunione del 29 giugno 2022.

Sono presenti, al momento della votazione, i seguenti componenti del Consiglio Federale aventi diritto a voto:

BERTHOD DANTE	CONSIGLIERE
DAL POZZO CARLO	CONSIGLIERE
DALPEZ ANGELO	VICEPRESIDENTE VICARIO
GHILARDI CARMELO	CONSIGLIERE
LONGO STEFANO	CONSIGLIERE
MAROCCO PIETRO	VICEPRESIDENTE
MOTTINI MAURO	CONSIGLIERE
PARUZZI GABRIELLA	CONSIGLIERE
SIMA ENZO	CONSIGLIERE
THOMA ALFONS	CONSIGLIERE

Presiede: FLAVIO RODA Presidente.

Presenti i Revisori dei Conti:

ELIO GRIGOLETTO (Presidente)
BRAITO LUIGI – COLLALTI ANDREA

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Il Consiglio Federale

- Visti gli articoli 19 e 21 dello Statuto Federale;
- visto che la disciplina che regola la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L. 7 ottobre 1969 n. 742, come modificata da D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014 n. 162, è applicabile ai procedimenti disciplinari sportivi pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva per effetto del rinvio operato dall'art. 2, comma 6 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI che testualmente dispone. *“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile” e sempre che tale disposizione sia stata recepita dagli Statuti o dai Regolamenti di Giustizia delle singole Federazioni”;*
- tenuto conto che l'art. 1 comma 3 del Regolamento di Giustizia Federale, approvato dalla Giunta Nazionale CONI con deliberazione n. 214 del 31 maggio 2017, dispone *“per quanto non disciplinato, si applicano i principi e le norme generali del processo civile nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei processi di giustizia sportiva”;*
- ritenuto di dover estendere l'istituto della cosiddetta “sospensione feriale dei termini”, ivi compresi i termini per le indagini preliminari, anche ai procedimenti di competenza della Procura Federale;
- sentita la proposta del Procuratore Federale;

delibera

- di sospendere di diritto e sino a revoca, dal 1° al 31 agosto di ogni anno, anche il decorso di tutti i termini di competenza della Procura Federale previsti dal Regolamento di Giustizia Federale, ivi compresi quelli relativi alle indagini preliminari.

Ove il decorso dei suddetti termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La sospensione dei termini non si applica nel caso di richiesta di applicazione di misura cautelare.

all'unanimità

a maggioranza
voti favorevoli
voti contrari
astenuiti

IL SEGRETARIO GENERALE

(Loretta Piroia)

.....


IL PRESIDENTE

(Flavio Roda)

.....
